



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 525 del 10-10-2018

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Visti i D.Lgs.267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli Enti Locali, di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di ordinamento finanziario e contabile e di competenze degli organi gestionali degli Enti Locali, e considerato, in particolare, l'art. 40, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

Considerato che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;

Preso atto che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, e visti, in particolare:

- l'art. 2, comma 3, in base al quale gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione;
- l'art. 64, in base al quale gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A allegata al contratto, con le seguenti decorrenze:
 - dal 1° gennaio 2016, e per tutto l'anno 2016, i dipendenti hanno diritto ad un incremento mensile dello stipendio tabellare per tredici mensilità;
 - dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2018, i dipendenti hanno diritto ad un ulteriore incremento mensile dello stipendio tabellare, che comprende ed assorbe l'incremento mensile già corrisposto dal 1° gennaio 2016;
 - dal 1° marzo 2018 i dipendenti hanno diritto a un ulteriore incremento mensile che comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1° gennaio 2017;
 - dal 1° aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza dall'anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva, e viene conglobata nello stipendio tabellare;
- l'art. 65, secondo il quale:
 - salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 64 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione è previsto un rinvio allo stipendio tabellare;
 - nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del contratto, le misure degli incrementi degli stipendi tabellari hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza;
 - agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
 - sono confermati gli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- l'art. 66, in base al quale:
 - per il periodo 1° marzo 2018 – 31 dicembre 2018, in relazione al servizio prestato, è riconosciuto al personale un elemento perequativo *una tantum*, da corrispondere su base

- mensile nelle misure indicate nella tabella D allegata al contratto;
- la frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intera mensilità, mentre non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare;
 - l'importo è riproporzionato in caso di *part-time* e in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta;
 - l'elemento perequativo non rileva agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché dell'indennità in caso di morte di cui all'art. 2122 del codice civile;
- l'art. 70-septies, in base al quale è confermata per il personale assunto in profili della categoria A e della categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto dell'art. 22 del D. Lgs. 75/2017, ivi compreso il personale che ha fruito della progressione economica orizzontale, l'indennità di euro 64,56 annui lordi, di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 16.07.1996;

Visto l'art. 2, comma 3, del precedente CCNL Regioni – Autonomie Locali 31.07.2009 in base al quale sono confermate, oltre alla tredicesima mensilità, le seguenti componenti retributive:

- la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL 22.01.2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL 09.05.2006;
- l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL 22.01.2004;

Considerato che le citate disposizioni del precedente CCNL non sono state abrogate o disapplicate dal nuovo CCNL, e quindi devono ritenersi ancora vigenti, in forza dell'art. 2, comma 8 del CCNL Funzioni Locali, in base al quale, per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso contratto e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL;

Rilevato che con l'elaborazione dei cedolini relativi al mese di giugno 2018 si è proceduto all'adeguamento delle retribuzioni agli importi mensili lordi indicati nella tabelle B), C) e D) allegate al CCNL, secondo la posizione economica di ciascun dipendente, riservandosi di procedere alla corresponsione degli arretrati non appena approvato il bilancio di previsione dell'anno in corso;

Dato atto che in data 1° ottobre 2018 il C.C. ha approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020, che contiene l'adeguata copertura per la corresponsione degli arretrati spettanti al personale dipendente dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2018;

D E T E R M I N A

1) **Prendere atto** che in data 21 maggio 2018 è stato definitivamente sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, i cui effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione.

2) **Dare atto** che i valori stipendiali annui lordi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo sono rideterminati con decorrenza dal 01.01.2016, dal 01.01.2017, dal 01.01.2018 e, a regime, dal 01.04.2018 (conglobamento IVC), secondo le indicazioni delle tabelle B) e C) allegate al nuovo CCNL.

3) **Prendere atto**, altresì, che con il cedolino di giugno 2018 si è già provveduto all'adeguamento degli stipendi agli incrementi mensili lordi indicati nella tabella A allegata al CCNL 21.05.2018, secondo la categoria economica di appartenenza e con eventuale adeguamento in proporzione alla percentuale di *part-time* rispetto ai valori corrispondenti al tempo pieno.

4) **Quantificare e contestualmente liquidare** al personale dipendente e cessato gli emolumenti arretrati maturati dal 01.01.2016 al 31.05.2018 per l'importo complessivo di €. 33.716,36, come da prospetto contabile allegato predisposto dall'Ufficio Personale, tenendo in considerazione il periodo di effettivo servizio prestato, l'articolazione oraria a *part-time*, le riduzioni stipendiali per fruizione di congedi parentali, per malattia, permessi o aspettative non retribuite, in applicazione delle disposizioni di legge o contrattuali in materia, e conteggiando il conguaglio sui compensi per tredicesima.

5) **Imputare** la spesa per la liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, ove è prevista adeguata copertura nei capitoli relativi ai centri di costo pertinenti per ciascun dipendente, di seguito riportati:

arretrati per gli anni 2016 e 2017 : Totale €. 19.346,14 (€. 4.846,45 x 2016 e €.14.499,69 x 2017)

- €. 19.346,14 al cap. 120/8 Missione 01 – Programma 02 – Macroaggr. 01.01.01.005

arretrati gennaio– maggio 2018 (comprensivi di arretrati elemento perequativo)

Totale €. 14.370,21 (€. 11.272,21 x anno 2018 ed €. 3.098,01 x elemento perequativo)

- €. 2.265,67	al cap. 120/1
- €. 1.709,87	al cap. 330/1
- €. 2.075,03	al cap. 515/1
- €. 1.116,47	al cap. 585/1
- €. 5.074,00	al cap. 215
- €. 618,00	al cap. 516/1
- €. 843,47	al cap. 835/1
- €. 154,50	al cap. 1230/1
- €. 513,21	al cap. 2530/1

6) **Impegnare** la spesa relativa ai conseguenti oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP applicati sulla liquidazione degli emolumenti arretrati nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta adeguata copertura, come segue :

Contributi previdenziali e assistenziali su emolumenti arretrati 2016-2017: x €.5.463,47 al cap. 120/9 cod. 01.02.1 macroaggr. 01.02.001 , IRAP x €. 1.587,92 al cap. 310;

Per contributi previdenziali e assistenziali ed IRAP per l'anno in corso ai vari capitoli del personale, che presentano adeguata copertura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì 09-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Nicolosi Pierpaolo